

**COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

del 27 dicembre 1947

**PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI**

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.